

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2675

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAPPELLI, DE CINQUE, GIAGU DEMARTINI,
IANNI e NERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1991

Modifica alla normativa vigente per promuovere urgenti
interventi perequativi ed integrativi in materia di pensioni
di guerra indirette e di reversibilità

ONOREVOLI SENATORI. – In data 29 novembre 1990, la 6^a Commissione permanente del Senato approvava, in sede deliberante, il provvedimento legislativo «Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio» che è, ormai, legge dello Stato (legge 29 dicembre 1990, n. 422).

Tale provvedimento, come è noto, è stato condizionato, più dei numerosi precedenti in materia, dalle limitate disponibilità del pubblico bilancio e dalla urgente necessità di utilizzo degli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria relativa al 1990.

Nella laboriosa discussione che ne è seguita, la 6^a Commissione si rese conto di

non poter rendere giustizia a tante categorie interessate alla complessa problematica inerente alle pensioni di guerra e volle precisare, anche nel testo della legge, che si trattava di un primo atto da assorbirsi in un più completo ed idoneo provvedimento, al momento in cui si fossero resi disponibili adeguati finanziamenti.

In particolare per i titolari di trattamenti economici cosiddetti «indiretti», in quanto riferiti ai congiunti dei caduti militari e civili, la 6^a Commissione approvava, all'unanimità, il seguente ordine del giorno accolto dal Governo:

«La 6^a Commissione permanente,
in sede di approvazione del provvedimento riguardante adeguamento delle pen-

sioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e di servizio,

rilevato che il ridotto stanziamento disponibile in bilancio non ha permesso di approvare adeguati benefici a favore dei titolari di pensioni di guerra indirette e di reversibilità,

considerato che tali pensioni hanno la necessità di essere adeguate alla stessa stregua delle altre pensioni di guerra,

impegna il Governo a reperire i fondi al fine di permettere un congruo adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra indiretti e di reversibilità sulla base del principio che gli stessi vengono erogati a titolo di risarcimento del danno subito a causa della guerra».

Per quanto sopra detto e alla luce delle numerosissime leggi varate, nel tempo, dal Parlamento, emerge chiaramente il modo, veramente singolare, di conciliare le esigenze perequative delle pensioni di guerra con la costante necessità di contenere le spese relative, che non ha precedenti nella storia del nostro Paese e di qualsiasi altra Nazione civile.

Occorre sottolineare, in proposito, che tale modo ha condotto il Parlamento ed il Governo a rimandare nel tempo una legge definitiva ed equa inerente alla pensionistica di guerra, tanto più urgente e giustificata in considerazione della tarda età frattanto raggiunta da quasi tutti gli interessati (basta ricordare, ad esempio, che i genitori dei Caduti in guerra assommano attualmente a circa 7 mila unità in rapidissima diminuzione a causa, appunto, dell'età).

Il presente disegno di legge, pur se di limitata portata quanto agli oneri che comporta, vuole anzitutto richiamare l'impegno assunto dal Governo con l'accoglimento del citato ordine del giorno e, nello stesso tempo, vuole affrontare per la prima volta, in termini di organicità e di giustizia, la problematica delle pensioni inerenti ai soli congiunti sia dei Caduti, sia degli invalidi di guerra successivamente deceduti. I vari articoli apportano, con coerenza, sostanziali perequazioni ed integrazioni alla normativa vigente, le cui forti carenze sono

rimaste sostanzialmente immodificate fino ad ora.

I proponenti del presente disegno di legge si rendono conto di non avere esaurito sotto ogni profilo le esigenze che si sono manifestate, ma sono consapevoli di aver reso un significativo atto di doverosa giustizia verso una categoria di cittadini che non hanno mai fruito di quelle priorità valutative e risolutive sempre accordate, in analoghe occasioni, ad altra categoria di vittime della guerra (titolari di pensione diretta).

La normativa che si propone risolve in modo più adeguato l'aspetto perequativo e qualificativo dei trattamenti pensionistici considerati e definisce, inoltre, altre significative problematiche, consentendo, in particolare, per le vedove di guerra, il superamento del perverso fenomeno della cosiddetta pensione d'annata con un ampliamento, sia pure essenzialmente di solo valore morale, della sfera di applicazione dell'assegno supplementare.

Al riguardo va altresì puntualizzato che la concessione discriminata dell'assegno supplementare alle vedove di guerra introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (principio poi confermato ed ingigantito con la legge 6 ottobre 1986, n. 656), ha dato inizio all'era delle pensioni d'annata anche nella normativa in argomento, atteso che l'entità della pensione attribuibile alle stesse è stata collegata, dopo quasi 40 anni dal termine dell'ultimo conflitto mondiale, alla data del decesso del dante causa.

Da precisare, altresì, che la esclusione dei collaterali di soggetti aventi titolo alla pensione di guerra (anch'essa operata dopo 40 anni dalla conclusione delle ostilità), ai sensi della citata legge n. 656 del 1986, costituisce l'unica infausta eccezione alle norme che regolano il diritto di successione nello Stato italiano, diritto peraltro tuttora applicato anche nell'ambito delle pensioni ordinarie.

Quanto, poi, agli orfani dei caduti, l'innovazione restrittiva voluta dalla stessa legge n. 656 del 1986 costituisce un'altra riprova dell'elemento discriminatorio che si è volu-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to introdurre con evidente iniquità, stante il carattere risarcitorio della pensione attribuibile agli orfani in questione.

Con le disposizioni di cui all'articolo 9 si è mirato ad assicurare una parità di trattamento in ordine alla quantificazione del limite reddituale dei singoli soggetti ai fini del conferimento dei trattamenti e degli assegni pensionistici, atteso che tale indice,

ritenuto valido a prestabilire lo stato di disagio economico degli interessati, risulta fissato dalla legge n. 656 del 1986 in una misura alquanto ridotta rispetto a quella riconosciuta ad altre categorie di cittadini.

Per le ragioni sopraesposte riteniamo che il presente disegno di legge debba essere approvato con la massima urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Diritto a pensione della vedova e della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra)

1. Il primo comma dell'articolo 37 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

«La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra, o del civile morto per i fatti di cui agli articoli 8 e 9, ha diritto alla pensione di guerra nella misura corrispondente al 65 per cento della pensione spettante ai mutilati ed invalidi di guerra di 1^a categoria, di cui alla annessa tabella C».

2. La tabella G annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, è abrogata.

3. Il trattamento pensionistico di cui al comma 1 è rivalutato automaticamente in caso di variazione degli importi economici, di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra di 1^a categoria, al fine di tener fermo il rapporto percentuale di cui al medesimo comma 1.

4. Alla vedova che non fruisce dell'assegno supplementare di cui all'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è liquidato, a domanda, in aggiunta al trattamento pensionistico spettante, uno speciale aumento compensativo pari al 50 per cento dell'assegno di cui alla tabella E, lettera H), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656. Il beneficio di cui al presente comma compete a condizione che la vedo-

va non abbia contratto seconde nozze e presti assistenza ai figli orfani anche oltre la minore età in quanto inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

Art. 2.

(Trattamento spettante alle vedove e ai figli di invalidi di 1^a categoria)

1. Il primo comma dell'articolo 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

«Alla vedova ed agli orfani dei mutilati od invalidi di 1^a categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi, la pensione di guerra nella stessa misura di quella che compete alla vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di cui agli articoli 8 e 9, qualunque sia la causa del decesso dell'invalido».

Art. 3.

(Diritto a pensione dei figli. Cumulabilità delle pensioni spettanti agli orfani per la perdita di entrambi i genitori a causa della guerra)

1. Il primo comma dell'articolo 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

«I figli minorenni del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ovvero del civile morto per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9, qualora siano, altresì, privi dell'altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione, o ne venga a perdere il diritto, hanno titolo di conseguire la pensione nella misura di quella vedovile prevista all'articolo 37, primo comma, con il beneficio di cui all'articolo 43».

Art. 4.

(Diritto a pensione dei genitori e dei soggetti ad essi assimilati)

1. Il quinto comma dell'articolo 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

«La misura del trattamento economico di cui al primo comma è raggugliata all'ammontare corrispondente al 40 per cento della pensione spettante agli invalidi di 1^a categoria, di cui alla annessa tabella C».

2. Il trattamento pensionistico di cui al comma 1 è rivalutato automaticamente in caso di variazione degli importi economici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra di 1^a categoria, di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, al fine di tener fermo il rapporto percentuale di cui al medesimo comma 1.

Art. 6.

(Genitore che abbia perduto figli per cause di guerra)

1. Il secondo comma dell'articolo 62 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

«La pensione di cui al primo comma è aumentata di una somma di pari importo per ciascuno dei figli oltre il primo».

Art. 7.

(Natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra)

1. Il primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

«Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente testo unico, per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali e non possono, in alcun caso, essere computate ai fini della determinazione del reddito richiesto per la correzione di altri trattamenti pensionistici, o per la concessione di esoneri di benefici economici ed assistenziali, nei confronti sia dei soggetti che le percepiscono, sia dei loro nuclei familiari».

Art. 8.

(Inabilità a proficuo lavoro. Assegno di incollocabilità)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

«1. L'inabilità a proficuo lavoro dei singoli soggetti, nei casi in cui tale requisito è posto come condizione per la fruizione di trattamenti economici di guerra comunque denominati, è in ogni caso presunta al compimento del settantesimo anno di età».

2. La condizione di inabilità presunta di cui al comma 1 dà luogo alla revisione delle domande in corso di definizione, ovvero già definite negativamente, per difetto di tale requisito. Per i soggetti di cui alla tabella *T* annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, introdotta dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, nonché alle tabelle *I* ed *L* annesse al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, abrogate dall'articolo 7 della citata legge n. 656 del 1986, la revisione delle istanze ha effetti limitatamente a quelle prodotte prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 656 del 1986.

Art. 9.

(Condizioni economiche per il conferimento dei trattamenti pensionistici)

1. Il limite di reddito di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1990, ad annue lire 15.018.550. Tale importo è soggetto alla rivalutazione automatica di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 342.

2. Per i soggetti aventi diritto a trattamento pensionistico di guerra, il verificarsi, in qualunque momento, della condizione reddituale contenuta nel limite di cui al comma 1, rende ammissibile la presentazione di nuove o prime istanze volte ad ottenere il ripristino o la concessione di pensioni, trattamenti economici e relativi assegni comunque denominati, nei casi in cui tali benefici siano stati sospesi, revocati, non concessi, ovvero ritenuti non concedibili, in ragione del superamento del limite reddituale fissato dalle apposite disposizioni in materia precedentemente in vigore.

Art. 10.

(Indennità speciale annua spettante alle vedove, agli orfani, ai genitori e categorie assimilate)

1. L'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

«Art. 56 - *(Indennità speciale annua spettante alle vedove, agli orfani, ai genitori e categorie assimilate)*. - 1. Ai titolari di pensione di guerra è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori.

2. Alla corresponsione della indennità speciale annua prevista dal presente artico-

lo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del Tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno».

2. L'articolo 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è abrogato.

Art. 11.

(Ricorsi gerarchici)

1. Il settimo comma dell'articolo 115 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

«I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro il limite di due anni dalla relativa data di presentazione. Trascorso tale termine i ricorsi si intendono accolti a tutti gli effetti».

Art. 12.

(Decorrenza dei nuovi benefici)

1. Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni stabilite dalla presente legge decorrono dal 1° luglio 1991.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.